



## **Città di La Maddalena**

Provincia di Sassari

PIAZZA GARIBALDI, 13, 07024 LA MADDALENA (SS) TEL. 0789 739315 FAX 0789 721289

# **ORDINANZA DEL SINDACO**

Numero 21 del 04/05/2020

**Oggetto:** DIVIETO DI BALNEAZIONE NIDO D'AQUILA -NOTA ARPAS PROT. 7686 DEL 30-4-2020.

IL SINDACO

**VISTA** la nota dell'ARPAS – Dipartimento di Sassari, Servizio attività laboratoristiche – prot. 13904/2020 del 30.04.202, ns prot. 7686 del 30.04.2020, con la quale viene comunicato il superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del Decreto del Ministero della Salute del 30.03.2010 su campioni prelevati in data 28.04.2020 presso la stazione di monitoraggio di Nido d'Aquila (B161SS)

**DATO ATTO** che i parametri fuori norma sono i seguenti:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| • <b>Escherichia Coli</b>         | <b>valore analitico 738 (valore limite 500 - n°/100ml)</b> |
| • <b>Enterococchi Intestinali</b> | <b>valore analitico 300 (valore limite 200 n°/100ml)</b>   |

**VISTO** il D.M. 30.3.2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";


**DATO ATTO** che il succitato D.M. prevede all'art 2 c. 4 che, qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite, venga adottato un divieto temporaneo di balneazione attraverso un ordinanza sindacale e vengano apposti segnali di divieto per i bagnanti;

**RITENUTO:**

-dover provvedere all'immediato divieto di balneazione nei tratti costieri indicati nella citata nota dell'ARPAS al fine della salvaguardia dell'Igiene e della Salute Pubblica, nelle more di conoscere gli esiti di successivi esami chimico-batteriologici;  
-avviare le attività di ricognizione volte all'individuazione delle cause che originano la situazione di inquinamento, ivi compreso diffidare Abbanoa SpA, in quanto gestore del servizio idrico integrato, a porre in essere le attività di monitoraggio e ricerca di eventuali malfunzionamento agli impianti fognari di sua competenza con immediata conseguente riparazione;

**VISTO** l'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 152/06;





VISTO lo Statuto Comunale.

**ORDINA**

Con decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione, il **divieto temporaneo di balneazione** nel tratto di mare di pertinenza del punto di monitoraggio denominato Nido d'Aquila (B161SS) e, precisamente, nell'area di lunghezza pari a 2.928 m, delimitata dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga:

Coord. EST	1'532'179	Coord. NORD	4'562'808
Coord. EST	1'531'655	Coord. NORD	4'563'695

**DISPONE**

che l'apposizione dei cartelli indicanti i divieti di cui sopra sia effettuata entro 24 ore dall'emanazione della presente ordinanza a cura del Servizio Manutenzioni del Comune di La Maddalena;

**DISPONE**

che il Comando di Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica vigilino sull'esatta osservanza di quanto prescritto dalla presente Ordinanza.

**DIFFIDA**

la società Abbanoa S.p.A. ad effettuare una immediata ricognizione nella zona interessata dalla presente Ordinanza affinché provveda a verificare il buon funzionamento delle condotte fognarie e eventualmente procedere con l'urgente riparazione di quelle eventualmente danneggiate e/o mal funzionanti, al fine di eliminare le cause rilevate da Arpas.

**DISPONE**

che le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve quelle previste da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00. Fatti salve le ulteriori eventuali concomitanze di sanzioni previste dalla legge penale.

**DISPONE ALTRESI'**

che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune, al Ministero della Salute tramite il portale NSIS, anticipando la presente:

-al Ministero della Salute


- [dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)
- [l.gramaccioni@sanita.it](mailto:l.gramaccioni@sanita.it)

-alla Regione Sardegna

- [pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it)
- [pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it)
- [Info.balneazione@regione.sardegna.it](mailto:Info.balneazione@regione.sardegna.it)

e che una copia della stessa venga trasmessa a:

- Prefettura di Sassari
- Assessorato Sanità RAS
- Assessorato Regionale all'Ambiente
- Arpas – Dipartimento di Sassari
- Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena





- Comando di Polizia Locale del Comune di La Maddalena
- Stazione Carabinieri di La Maddalena
- Carabinieri Forestali - Caprera
- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di Tempio Pausania
- Capitaneria di Porto di La Maddalena
- A.T.S. - Olbia
- Abbanoa S.p.A.
- Ente di Governo d'Ambito della Sardegna (EGAS)
- Dirigente Direzione Opere Pubbliche – Ufficio Manutenzioni
- Dirigente Sviluppo del Territorio - Ufficio Igiene Ambiente del Comune di La Maddalena

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 si comunica che avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna (Legge 6/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 gg. (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).



**IL SINDACO**  
**Luca Carlo Montella**